



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

Settore N.4 - Polizia Municipale

Ordinanza n. 97 del 19/09/2025

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE NELLO STERRATO VIALE 1 MAGGIO DAL 17/09/2025 SINO ALLA FINE DEI LAVORI, INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA DEI QUARTIERI LITORANEI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE con PROT. N°32650 del 12/09/2025, è pervenuta da parte dell'Impresa Ser.lu Costruzioni S.r.l., una richiesta di istituzione divieto di transito veicolare e pedonale nel tratto sterrato del viale 1° Maggio, tratto compreso tra le scuole primarie fino alla spiaggia, dal giorno 17/09/2025;

DATO ATTO che trattasi di opere pubbliche inerenti un progetto di rigenerazione urbana dei quartieri litoranei, finanziato con fondi PNRR con determinazione del Settore LL.PP N. 160 del 29.02.2024 affidamento lavori;

CONSIDERATO che per l'esecuzione dei lavori si rende necessario istituire un divieto di transito veicolare e pedonale nello sterrato del viale 1 Maggio, dal 17 Settembre 2025 fino alla fine dei lavori;

VISTI:

- gli art. 7, 21 e 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.gs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
- l'art. 107 del D.L.gs 267/2000, recante il "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la disposizione sindacale di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa n. 83 del 31/12/2024;

RITENUTO di dover provvedere in merito.

ORDINA

l'istituzione del divieto di transito veicolare e pedonale lungo il tratto sterrato del viale 1° Maggio in località Su Loi, dal giorno 17/09/2025 fino alla fine dei lavori, onde effettuare gli interventi di rigenerazione urbana dei quartieri litoranei.

DISPONE

che per motivi legati alla sicurezza delle persone **la Ditta provveda:**

- all'installazione della segnaletica secondo le modalità previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 recante "Regolamento di esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della strada";



- per il tramite del responsabile preposto per la sicurezza nel cantiere, all'utilizzo della segnaletica stradale recante LAVORI IN CORSO e di tutti gli altri accorgimenti necessari, sia diurni ed eventualmente notturni (lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi, assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente;
- a far rimuovere dall'impresa la segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente;
- ad aver cura che, sino alla conclusione dei lavori, l'impresa, provveda costantemente a sorvegliare e mantenere la segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali;

Per quanto non espressamente menzionato nella presente ordinanza, l'impresa esecutrice dovrà provvedere a porre in essere tutti gli accorgimenti contenuti nel decreto interministeriale 4 marzo 2013 relativo alla sicurezza della segnaletica nei cantieri di lavoro (G.U 67 del 20.03.2013).

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, l'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.L.gs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 868,00 sino ad un massimo di € 3.471,00, e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Gli ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale e tutti i soggetti istituzionalmente preposti, di cui all'art.12 del D.L.gs. 30 aprile 1992 n.285, sono incaricati della vigilanza e dei controlli sul rispetto della presente ordinanza.

SI INFORMANO

Gli interessati che: il **Responsabile del procedimento** è la Dott.ssa Roberta Maxia

- Ai sensi dell'art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro la presente ordinanza è ammesso **ricorso**:
- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Copia del presente provvedimento è notificata, per l'ottemperanza a:

- Impresa Ser.lu Costruzioni S.r.l.;

E trasmessa per conoscenza:

- al Sindaco Sede;
- ai Capi condominio Su Loi;
- alla Teknoservice Capoterra;
- albo pretorio sito istituzionale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Roberta Maxia